

Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012.

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Contenuto del ricorso - Mancata indicazione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori - OMESSO deposito delle dichiarazioni dei redditi e dell'attestazione di fattibilità del piano - Inammissibilità.**

*Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012.*

Omissis

visto il ricorso presentato da ..., ai sensi della legge 3/2012, con cui ha chiesto di disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare e la fissazione di udienza di discussione per concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012; rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4" e che "Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"; rilevato che nella specie il ricorso si limita ad indicare tre soggetti che sarebbero "disposti a subentrare nella presente procedura ... garantendo la totale e tempestiva soddisfazione dei crediti di cui sopra attraverso i propri beni" specificando che questi soggetti "sulla base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti consentono il conferimento dei propri redditi ed i beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo", che essi "hanno un posto di lavoro a tempo indeterminato e

percepiscono i buoni stipendi, che li permettono di ottenere un mutuo per pagare i debiti di cui l'espropriazione immobiliare" e che "consentono di ottenere un mutuo per la somma totale occorrente per la chiusura della posizione debitoria della ricorrente"; rilevato che, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, testualmente riportato, il piano non prevede nè le scadenze, nè le modalità di pagamento dei creditori; rilevato che peraltro ai sensi dell'art. 8 ove i beni o redditi del debitore non siano sufficienti, come nella specie, per quanto è dato di comprendere dal ricorso, a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attualità dell'accordo, mentre nel caso di specie la proposta è sottoscritta dalla sola debitrice;

rilevato che ai sensi dell'art. 9 comma 2 "Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia";

rilevato che nella specie la debitrice non ha depositato alcuno dei documenti come specificati dall'art. 9 comma 2 predetto, evidenziandosi che unicamente l'elenco dei creditori è contenuto nel ricorso, mentre non sono depositate nè le dichiarazioni dei redditi nè la prevista attestazione sulla fattibilità del piano (invero assai generico); ritenuto che di conseguenza la domanda deve essere rigettata per assenza dei presupposti di legge;

Omissis

\*